

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3090

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, REBULLA, PERRONE, SAVIO, STEGAGNINI,  
RABINO, MELELEO, AGRUSTI, ZOPPI, ZAMBERLETTI,  
BONETTI, ARTESE, ORSENIGO, LUSETTI, SANGALLI**

*Presentata il 29 luglio 1988*

Modifica alla tabella n. 1, allegata alla legge 22 novembre 1973, n. 873, concernente l'organico dei cappellani militari in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 novembre 1973, n. 873, fissa l'attuale dotazione organica del servizio di assistenza spirituale delle Forze armate a 199 unità.

Le esigenze manifestate dai tre stati maggiori nonché da carabinieri e Guardia di finanza si sono rivelate di gran lunga maggiori.

Per soddisfare le reali necessità di servizio, si è fatto finora ricorso al richiamo annuale di personale delle categorie in congedo, autorizzato dal Tesoro con copertura finanziaria da parte della Difesa. Ma tale procedura si è dimostrata lenta ed in contrasto con la nuova disciplina imposta dalle leggi finanziarie. È stata, inoltre, alla base, inconveniente ben più grave, della creazione di una sorta di precariato per un numero consistente di cappellani.

Il progetto di legge allegato nasce, per l'appunto, dall'esigenza di procedere ad

una normalizzazione di tale situazione. Esso prevede l'ampliamento dell'organico dei cappellani militari di 71 unità, mentre l'onere finanziario che ne deriverebbe, ripartito in un triennio, risulterebbe inferiore alle spese effettuate annualmente per il richiamo del personale delle categorie in congedo.

Riguardo ad un'eventuale obiezione di compatibilità di tale proposta di legge con l'articolo 11, comma 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, riteniamo che la consuetudine in materia e la legislazione vigente nel nostro ordinamento tendano ad escludere che una tale questione possa essere sollevata.

Certi dell'urgenza di un provvedimento legislativo in materia riteniamo che il progetto, di cui sopra, possa risultare idoneo a soddisfare le esigenze manifestate dalle Forze armate senza costituire un aggravio finanziario per lo Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La tabella organica n. 1 dei cappellani militari in servizio permanente effettivo allegata alla legge 22 novembre 1973, n. 873, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

## ART. 2.

1. Alla copertura dei posti che si renderanno disponibili nell'organico dei cappellani militari addetti si provvede, prioritariamente, transitando nel grado posseduto, rispettivamente, i cappellani militari capi e i cappellani militari addetti delle categorie del complemento che ne facciano domanda, abbiano il requisito della idoneità ed ottengano giudizio favorevole al passaggio in servizio permanente da parte della Commissione di avanzamento prevista dalla legge 1° giugno 1961, n. 512.

2. L'onere conseguente di lire 1.994.550.000 è così ripartito:

a) per l'esercizio finanziario 1989, lire 730.400.000;

b) per l'esercizio finanziario 1990, lire 702.308.850;

c) per l'esercizio finanziario 1991, lire 561.847.080.

TABELLA ORGANICA DEI CAPPELLANI MILITARI  
IN SERVIZIO PERMANENTE

- A. *Primi cappellani militari capi* . . . . . n. 40
- B. *Cappellani militari capi e cappellani militari addetti* . . . n. 230 (I)

---

(I). L'incremento organico di complessive 71 unità sarà raggiunto, così ripartito nel tempo:

- n. 26, con effetto dal 1° gennaio 1989;
- n. 25, con effetto dal 1° gennaio 1990;
- n. 20, con effetto dal 1° gennaio 1991.